



**COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)**  
**Via Umberto I n. 9, 24058 – Tel. 0363/ 93130 Fax 0363/ 938674**  
[prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it](mailto:prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it) –  
[info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it](mailto:info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it)  
**P.Iva 02931900167 – c.f. 83000890166 codice fattura elettronica UFCF38**

---

**ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE N. 18  
DEL 27/06/2025**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE;  
CHIUSURA AL TRANSITO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  
TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA COIN RIMOZIONE  
FORZATA IN DELLA PIAZZA DELLA CHIESA PER CONCERTO  
SABATO 05 LUGLIO 2025 - DALLE ORE 16:00 FINO AL TERMINE  
DELLA MANIFESTAZIONE.**

**IL SINDACO**

**VISTO** il prot. n. 3101/2025 del 18.06.2025 avente per oggetto richiesta di ordinanza viabilistica per chiusura al traffico veicolare delle vie interessate dal concerto organizzato dal Corpo Musicale di Santa Cecilia, con la quale si richiede l'interdizione alla circolazione viabilistica nelle vie indicate al fine dello svolgimento della manifestazione in sicurezza;

**RITENUTO** di voler dare seguito alla richiesta;

**VALUTATA** la necessità di interdire la circolazione veicolare nelle aree interessate al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza;

**VISTO** la Legge n. 241/1990;

**VISTA** la Legge 121/1981 e nello specifico rilevato che il Sindaco del Comune di Fara Olivana con Sola (BG) svolge funzione di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza alla quale compete la valutazione in merito allo svolgersi di cortei e manifestazioni pubbliche;

**VISTI** gli art.107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**A U T O R I Z Z A**

Lo svolgimento della manifestazione pubblica nella forma del concerto in programma il 05/07/2025 dalle ore 16:00 nonché l'occupazione temporanea della Piazza della Chiesa per concerto del Corpo Musicale di Santa Cecilia per il solo tempo strettamente necessario alla preparazione dell'evento, lo svolgersi della manifestazione e le operazioni tecniche di sgombero delle eventuali attrezzature utilizzate dagli organizzatori

**O R D I N A**

**Il giorno 05 luglio 2025**  
**Nella via UMBERTO I**

- dalle ore 16:00 fino al termine della manifestazione l'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE SOPRA INDICATE, INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE, per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli in uso ai residenti.
- Dalle ore 20:00 fino al termine della manifestazione la CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE con ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO per tutte le categorie di veicoli nell'area interessata dal cantiere.

Si specifica che i divieti sopra imposti cesseranno di avere efficacia nelle vie interessate dal solo corteo al passaggio di questi, una volta ripristinate le normali condizioni di viabilità e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal personale eventualmente presente.

Si intendono autorizzati alla sosta in deroga al divieto imposto i veicoli degli organizzatori dell'evento utilizzati per trasporto dei materiali da utilizzarsi o posizionarsi per lo svolgimento della manifestazione.

E' altresì consentita la deroga ai divieti sopra esposti ai veicoli al servizio di persone diversamente abili munite di apposito contrassegno rilasciato ex art. 381 Reg. exec. CDS nonché ai veicoli di soccorso e polizia in servizio istituzionale di emergenza, qualora il transito sia possibile in relativa sicurezza sulla base dello svolgersi della manifestazione e secondo le indicazioni eventualmente fornite dal personale in servizio di polizia stradale presente a presidio della manifestazione stessa.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

L'Amministrazione competente: Comune di Fara Olivana con Sola (Bg) – Servizio di Polizia Locale; Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il Sindaco pro tempore Dott. Arch. Matteo Seghezzi. L'Ufficio cui prendere visione degli atti è: Servizio di Polizia Locale;

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail [prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it](mailto:prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it) o alla pec [info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it](mailto:info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it). Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il **Dott. Luigi Mangili**. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero: 331 4306559 o mediante e-mail: [dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it](mailto:dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it).

Gli operatori di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di verificare sull'osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Nuovo Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione nuovo codice della strada) è ammesso ricorso entro 60 giorni, secondo le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Fara Olivana con Sola (Bg), li 25.06.2025.

IL SINDACO  
Arch. Matteo Seghezzi